

128/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA | Presidente relatore |
| Dott. Bruno Gian Pio CONCA | Giudice |
| Dott. Luca FUZIO | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

MILONE Luca (C.F. MLNLCU86R17H509V), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Frigerio

- RICORRENTE -

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso depositato in data 17 aprile 2024 da Luca Milone per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che il ricorrente è residente [REDACTED] quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 105.000,00 derivante in prevalenza dalle fidejussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società [REDACTED] s.r.l. (per circa euro 71.000,00), oltre che da debiti tributari e da finanziamenti;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dott.ssa Beatrice Marchesi, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che il ricorrente non è titolare di beni immobili, ma unicamente di un'autovettura e di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato [REDACTED] e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media a euro [REDACTED];

considerato che nel ricorso (pagina 7) "il ricorrente propone l'importo di euro 500,00 per 12 mensilità per la durata di 4 anni";

rilevato che appare viceversa condivisibile quanto evidenziato nella propria relazione (pagina 10) dal gestore della crisi, secondo cui "l'importo mensile da poter offrire ai creditori è pari ad euro 787,00"; invero, secondo la valutazione del gestore (ineccepibile in quanto basata sui dati forniti dal debitore), "il reddito della [REDACTED] viene considerato, nella tabella che segue, al netto delle spese che la stessa deve già sostenere [REDACTED]";

Sulla base di tale proporzione si può ritenere congrua una ripartizione delle spese per il 70% a carico del Sig. Milone e per il 30% a carico della [REDACTED] (in luogo della ripartizione 80%-20% riportata dal ricorrente). Pertanto, sulla base di tale ripartizione, (...) la quota di spesa necessaria per il sostentamento familiare a carico del Sig. Milone ammonta ad euro 1.113,00 e di conseguenza



l'importo mensile da poter offrire ai creditori, arrotondata, è pari ad euro 787,00. A ciò si deve aggiungere l'importo della tredicesima mensilità";

ritenuto in conclusione che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dal debitore, a eccezione della somma di euro 787,00, trattandosi di importo idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

ribadito che ai sensi dell'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Milone Luca (C.F. MLNLCU86R17H509V);

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina liquidatore la dott.ssa Beatrice Marchesi;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, a eccezione della somma di euro 787,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;

dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..

Bergamo, 8 maggio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA